RG n5586/13

Il G dP

Letti gli atti e sciolta la riserva in merito al ricorso proposto dal Sig. [redacted] nato in Tunisia il 17/07/1984 rappresentato dall'Avv. Jacopo De Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via delle Medaglie d'Oro n 169 avverso il decreto di espulsione dall'Italia emesso dal Prefetto di Roma in data 24/05/2013 così provvede:

Il decreto di espulsione oppugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 13 co 2 lett. b) del Decreto Lgs.vo 286/98 e successive modificazioni per essersi il ricorrente trattenuto in Italia nonostante il proprio permesso fosse scaduto da oltre 60 giorni ed egli non ne avesse richiesto il rinnovo;

dalla documentazione depositata in atti è emerso che il ricorrente sin dal suo primo ingresso in Italia, avvenuto nel mese di febbraio 2011 è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato con D.P.C.M. del 5 aprile 2011 e successivamente prorogato con D.P.C.M. del 6 ottobre 2011, 15 maggio 2012 e 28 febbraio 2013;

sebbene il ricorrente non abbia presentato domanda di conversione del proprio permesso

di soggiorno entro il 31/03/2013 come previsto dall'ultimo D.P.C.M. citato, lo stesso decreto prevede che "nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i termini sopra indicati domanda di rimpatrio assistito o richiesto di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione e allontanamento previsti dalla Convenzione vigente."

Nell'ipotesi in questione appare applicabile in favore del ricorrente la Direttiva Comunitaria n. 115/08 recepita con Legge n. 129/2011 che prevede la concessione di un termine per il rimpatrio volontario senza alcun divieto di reingresso successivo al rimpatrio, previsto invece nel decreto di espulsione; per quanto su esposto in accoglimento del ricorso dichiara privo di efficacia giuridica il decreto di espulsione dall'Italia emesso dal Prefetto di Roma in data 24/05/2013 nei confronti di [redacted];

ammette il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato come da separato atto.

29/11/13

IL GIUDICE DI PACE
[redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 DIC 2013
Roma, li
IL CANCELLIERE
Ennio Corrias